La responsabilitÃ per danni da randagismo

Descrizione

Lâ??accertamento della responsabilitÃ , per i danni derivanti dal randagismo, presuppone in primo luogo **lâ??individuazione dellâ??ente**, cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale **il compito di controllo e gestione di questo fenomeno**. Ai fini dellâ??individuazione dellâ??ente su cui grava lâ??obbligo giuridico di recupero, cattura e ricovero dei cani randagi â?? stante la â??neutralitÃ â?•, al riguardo, della legge statale -occorre analizzare la **normativa primaria (sostanzialmente regionale)** caso per caso.

Si deve poi affermare che a tale ipotesi **non Ã¨ applicabile la regola di cui allâ??art. 2052 c.c.**, in tema di fauna selvatica protetta, in considerazione della natura stessa di detti animali randagi e dellâ??impossibilitÃ di ritenere sussistente un rapporto di proprietÃ o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.

La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5339 del 28.2.24) precisa che non Ã¨ sufficiente individuare la normativa che individui lâ??ente incaricato â??*occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali,* ***alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dallâ??ente e la riconducibilitÃ dellâ??evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalitÃ omissiva***â??. Ed invero lâ??applicazione dellâ??art. 2043 c.c. impone che la responsabilitÃ dellâ??ente si affermi â??***solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioÃ¨ che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dellâ??evento dannoso***â??.

Entro questo perimetro va quindi verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dallâ??ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, cosÃ¬ da dedurne la eventuale responsabilitÃ sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, questâ??ultima individuata secondo i **criteri della prevedibilitÃ e della evitabilitÃ** e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro lâ??alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.

A tale riguardo la Corte precisa che â??***non basta che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che Ã¨ onere di colui che agisca facendo valere la responsabilitÃ omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica â?? violazione del precetto â?? ma anche generica, in quanto postulante lâ??indagine circa le modalitÃ concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilitÃ ed evitabilitÃ*** â??.

Ed invero se bastasse, per invocarne la responsabilitÃ , lâ??individuazione dellâ??ente preposto alla cattura dei randagi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dallâ??art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilitÃ dellâ??ente una responsabilitÃ sottoposta a principi analoghi se non addirittura piÃ¹ rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilitÃ oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053.

Per raggiungere la prova dellâ??evitabilitÃ (essendo la prevedibilitÃ -per esempio di improvvisi e pericolosi attraversamenti di una strada- abbastanza scontata) il il danneggiato dovrÃ provare -anche per presunzione- che era stata giÃ segnalata allâ??ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dellâ??incidente ovvero che vi fossero state nella zona richieste dâ??intervento dei servizi di cattura e di ricovero. Rimane a carico del soggetto, tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi, provare di essersi attivato rispetto allâ??onere cautelare previsto dalla normativa regionale.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione
04 Mar 2024